

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2502

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAIORCA e XIUMÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1996

Integrazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, sul sistema pensionistico obbligatorio e complementare e del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali

ONOREVOLI SENATORI. - In data 7 novembre 1995, abbiamo presentato al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale l'interrogazione, con richiesta di risposta scritta, n. 4-06680, riportata nel resoconto sommario con la quale abbiamo espresso la più ampia comprensione nei confronti dei lavoratori disoccupati, avendo vissuto, in gioventù, la tristissima esperienza della disoccupazione per vicissitudini personali e, quindi, conosciuto, molto bene, il gravissimo disagio di tale stato, specie quando si ha famiglia a carico.

Non sappiamo quando ci sarà data risposta, essendo tantissime altre interrogazioni, sempre con richiesta di risposta scritta, rimaste tuttora inevase, per cui, atteso che, secondo i dati statistici a tutti noti, la disoccupazione avrebbe raggiunto vertici stratosferici, soprattutto nel meridione, siano stati indotti a predisporre il presente disegno di legge, pur nella convinzione che, del fenomeno della disoccupazione, i dati ottenuti dalla rilevazione effettuata dall'ISTAT e da altri Istituti specializzati in materia evidenzino aspetti molto più gravi della sua reale consistenza.

Infatti, a tali cifre, che ci asteniamo dal riportare perchè di pubblica notorietà, si contrappongono fatti anomali che fanno supporre quanto abbiamo già precisato; difficoltà da parte delle imprese industriali di trovare manodopera specializzata; svolgimento di vita da nababbi nella maggior parte delle famiglie anche del Sud; locali pubblici che si sono moltiplicati e sono in attivo, dalle pizzerie alle discoteche e così i negozi di ogni genere; mai, come nel tempo attuale, si sono visti in giro automobili di grossa cilindrata, motociclette, motoscafi; ville sorgono come funghi al mare, in campagna ed in montagna; tanti acquistano ap-

partamenti in multiproprietà, barche di lusso, telefoni cellulari che sono, ormai alla portata di tutti ed addirittura dei ragazzini sui ciclomotori.

Insomma, si hanno segni di benessere dappertutto cui, statisticamente, fa riscontro l'eccessiva gravità della disoccupazione!

Comunque, così come non può disconoscersi l'esistenza del lavoro nero in grandissime proporzioni, pure vi è certezza che la disoccupazione, anche se non nelle cifre descritte, è in percentuale elevata soprattutto nelle classi degli operai non specializzati e degli impiegati diplomati e laureati.

Pertanto, abbiamo voluto dare il nostro contributo alla migliore soluzione del problema, che potrebbe avere esiti favorevoli alla eliminazione del lavoro sommerso ed alla creazione di fonti di lavoro, ed all'uopo, abbiamo predisposto l'accluso disegno di legge che, riteniamo possa rappresentare, specialmente nel Sud, altro antidoto, in aggiunta a quelli messi in atto, nel tempo, per incentivare l'occupazione attraverso una sensibile ripresa delle attività delle aziende.

Da più parti si parla di iniziative per favorire la mobilità territoriale, di attuare la flessibilità dell'orario di lavoro e dei salari, di sviluppare la formazione professionale, di favorire il credito alle aziende, di diminuire la pressione fiscale, di favorire l'imprenditoria giovanile ed il reinvestimento degli utili da parte delle imprese. In teoria, tutti ottimi rimedi come lo furono nei decenni passati, ed oggi ancora esistenti, le leggi sul divieto di esecuzione del lavoro straordinario non meramente saltuario, sull'apprendistato, sul divieto di appalto di manodopera nelle imprese, sulla facoltà della richiesta nominativa dei lavoratori, in moltissimi casi introdotta recentissimamente, anche se, a nostro avviso, costituisce la causa principale per l'esistenza dell'inconveniente gravissimo del cosiddetto «Ca-

poralato», o illecita mediazione nella costituzione dei rapporti di lavoro, particolarmente in agricoltura e del «favoritismo» negli altri settori produttivi. Ed ancora: l'introduzione dei contratti di solidarietà difensivi ed espansivi, quelli di formazione e lavoro, il *part-time*, i corsi di addestramento professionale finanziati anche dalla CEE, la creazione dell'Osservatorio del mercato del lavoro, ed, infine, la legge 1° giugno 1977, n. 285, per l'occupazione giovanile. Quest'ultima, con la spesa di moltissimi miliardi, riuscì a collocare pochissimi aspiranti al collocamento in prevalenza appartenenti a famiglie agiate!

La legislazione elencata ha dato e dà soltanto un po' di linfa, ma nulla di concreto per la soluzione del problema, che rimane, purtroppo, sul tappeto, risolto appena parzialmente.

Occorre, innanzitutto impegnarsi per rendere più efficienti le istituzioni negli avviamenti al lavoro e nei controlli per l'accertamento delle irregolarità, non trascurando, nel contempo, di rilevare i casi abnormi di persone che, iscritte nelle liste dei disoccupati, svolgono, invece, attività varie quali quella di elettricisti, di idraulici, di falegnami, di pittori, di estetisti, di ambulanti *pedicure* e *manicure* e di infermieri, eccetera, tutti al domicilio dei clienti; di famiglie nelle cui casse affluisce il reddito del lavoro nero di diversi componenti del nucleo familiare e dove ciascuno di essi è incline a condurre vita di persona ricca e dedita a sperperare il denaro nel soddisfacimento dei piaceri mantenendo l'iscrizione dello stato di disoccupazione presso gli uffici del lavoro per godere delle varie assistenze pubbliche.

Queste persone, possessori di reddito e quindi soggette alle imposizioni tributarie evadono il fisco non venendo rilevate perchè non ha funzionato e non funziona, ancora, il sistema dei così detti «controlli incrociati».

Tuttavia, il fenomeno esiste, anche se, come suppongo, non in maniera consistente e vanno, quindi, apprestati i rimedi possibili per contenerlo al massimo nella speranza di poterlo eliminare del tutto. Tra i

rimedi, dopo quelli che abbiamo elencati, abbiamo ritenuto di aggiungere quello indicato nel disegno di legge con il quale si propone il ripristino della concessione della pensione di anzianità, e cioè dopo trascorsi almeno trenta anni dalla data d'inizio dell'assicurazione e prima del compimento dell'età stabilita per il godimento della pensione di vecchiaia, in favore dei lavoratori che si impegnino, al conseguimento del trattamento pensionistico, ad intraprendere attività imprenditoriale, quale ditta individuale o collettiva, con impiego di capitali costituiti, all'inizio dell'attività, dall'importo, almeno corrispondente al trattamento di fine rapporto erogato dal datore di lavoro presso cui abbia prestato il suo lavoro, per trenta anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. La spesa per le pensioni sarebbe largamente compensata dall'introito contributivo conseguente all'occupazione di lavoratori.

Ciò faciliterebbe, soprattutto nel Sud d'Italia, la nascita di aziende manifatturiere di piccole dimensioni, che, operando in prossimità dei grandi complessi industriali, potrebbero assicurare a questi le forniture che, oggi, sono richieste ad aziende del Nord, proprio perchè mancano, nelle zone così dette depresse, quelle piccole aziende dell'indotto, capaci di produrre quanto sia necessario alle grandi nei vari cicli di lavorazione, sgravandole dai costi elevati che sopportano per richiedere altrove le forniture di materie prime e di attrezzature e dalle conseguenze del ritardo nel soddisfacimento delle commesse dovuto alla carenza dei collegamenti e dei trasporti. Le piccole aziende potrebbero, a loro volta, utilizzare, addirittura, semilavorati delle grandi aziende vicine per produrre ciò che serve per l'edilizia, per l'agricoltura e per le industrie in genere.

L'impostazione finora seguita ha, purtroppo, privilegiato le grandi aziende e l'assistenzialismo senza creare sufficiente occupazione!

È da considerarsi, inoltre, a sostegno del disegno predisposto, che la nascita delle piccole aziende suddette avverrebbe con l'impiego di capitali da parte di lavoratori pensionati, cioè di persone che, negli anni

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di svolgimento delle loro mansioni, hanno acquisito buone conoscenze tecniche ed organizzative le quali costituiscono il supporto necessario per l'esercizio di una qualsiasi attività imprenditoriale.

Nei loro confronti non sarebbe, quindi, applicabile, come viene evidenziato nell'articolo 1 del disegno di legge, la disciplina legislativa prevista per la imprenditoria giovanile consistente nella necessità di curare, innanzitutto, la formazione professionale attraverso appositi corsi di formazione-selezione delle giovani leve che si accingono ad intraprendere attività autonoma.

Inoltre, le agevolazioni finanziarie previste dal comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, successivamente reiterato dal decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, sarebbero concesse dopo tre anni dall'inizio dell'attività, dimo-

strandò che sarebbero stati occupati almeno tre lavoratori ed osservate tutte le disposizioni legislative e contrattuali e quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Opportune cautele sono state previste nell'ipotesi che il lavoratore che goda di pensione di anzianità, dopo avere ottenuto la corresponsione del trattamento di fine rapporto e pensionistico, non dia inizio all'attività imprenditoriale.

Il presente disegno di legge non potrà, evidentemente, costituire la panacea del fenomeno della disoccupazione, essendo questo connesso a moltissimi fattori, interni ed internazionali, riferiti, non solamente all'attività industriale ma soprattutto a quella commerciale, che, purtroppo, è, oggi, sempre in difficoltà.

Si sta vivendo uno dei momenti più tristi e ci si augura di superarlo!

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 46, sono aggiunti i seguenti:

«46-bis. - Può godere della pensione di anzianità, dopo trascorsi trentacinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione e prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, il lavoratore non agricolo che non presti attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda e che possa far valere un periodo di almeno trenta anni di contribuzione. Il pensionamento è consentito alla condizione che il lavoratore si impegni ad intraprendere, al conseguimento del trattamento pensionistico, attività imprenditoriale, quale imprenditore singolo o associato, con l'impiego di capitali costituiti, all'inizio dell'attività, dall'importo corrispondente al trattamento di fine rapporto erogato, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, dal datore di lavoro presso cui ha prestato il suo lavoro per trenta anni antecedenti la cessione del rapporto di lavoro.

46-ter. - All'impresa costituita ai sensi del comma 46-bis, sono estese, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ed all'articolo 10 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, fatta eccezione dei commi 2, 3 e 4 del predetto articolo».

Art. 2.

1. Al lavoratore che, godendo di pensione di anzianità, intraprenda attività imprenditoriale, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e le altre

agevolazioni previste per l'imprenditoria giovanile di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni e integrazioni, dopo tre anni dall'inizio dell'attività ove, dimostri di avere occupato non meno di tre lavoratori e di essere in regola con le norme contrattuali e previdenziali in favore dei lavoratori dipendenti e con l'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 15 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

2. L'erogazione delle agevolazioni è disciplinata dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

Art. 3.

1. Il lavoratore che, godendo di pensione di anzianità, dopo avere ottenuto la corresponsione del trattamento di fine rapporto e pensionistico, non abbia iniziato l'attività imprenditoriale, perde il diritto al trattamento di pensione acquisito fino a quando non raggiunga l'età prevista dalle vigenti norme o quella per godere della pensione di vecchiaia o di inabilità.

2. Se il soggetto di cui al comma 1 abbia già fruito di quote mensili pensionistiche è tenuto alla restituzione all'Istituto previdenziale erogatore, fatte salve le sanzioni previste dalle leggi ove il fatto costituisca reato.

3. Il diritto al trattamento pensionistico cessa anche se l'attività imprenditoriale iniziata sia ultimata dopo un breve periodo a meno che la cessazione non sia dipesa da dissesto finanziario che abbia determinato lo stato fallimentare o la liquidazione coatta amministrativa.